



COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio UNESCO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 16	OGGETTO
DATA 15/02/2024	APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024/2026 E PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2024/AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE.

L'ANNO DUEMILAVENTIQUATTRO, IL GIORNO QUINDICI DEL MESE DI FEBBRAIO, ALLE ORE 13:00, A SEGUITO DI CONVOCAZIONE, SI È RIUNITA, PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, LA GIUNTA COMUNALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

NOME	COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
MARIA TERESA	SCARPA	SINDACO	X	
ANTONIO	PALLADINO	VICESINDACO	X	
CARMELO LUCIO	GOGLIUCCI	ASSESSORE		X
TOTALE			2	1

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Emanuela ANTUONI, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Sindaco, dott. Ssa Maria Teresa SCARPA, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e rammenta agli stessi che sono tenuti ad astenersi dalla discussione e dal voto sull'argomento in oggetto, qualora versino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dalla Legge. Poiché nessuno dei presenti fa rilevare la sussistenza di tali situazioni a proprio carico, il Presidente li invita a deliberare sull'oggetto indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa:

- Il Segretario comunale dott.ssa Emanuela ANTUONI
- Il Responsabile del servizio interessato ing. Aniello GUIDA
- Il Responsabile del servizio interessato dott. Antonio NICOLETTI

Per quanto concerne la regolarità contabile:

Il Responsabile del servizio finanziario dott. Antonio NICOLETTI



COMUNE DI GIOI

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024/2026 E PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2024/AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE.

IL SINDACO

PREMESSO che l'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021 ha introdotto nell'ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) con lo scopo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, racchiudendoli in un unico atto;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30.06.2022, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione";
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30.06.2022, adottato ai sensi dell'art. 6, co. 6, del D.L. 80/2021 che ha definito il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione ed ha approvato lo schema "tipo" di PIAO;

CONSIDERATO CHE:

- il citato decreto ministeriale n. 132 del 30 giugno 2022 concernente la *definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni con meno di 50 dipendenti, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4, e 5 del decreto stesso e ciascuna sezione è, a sua volta, ripartita in sottosezioni di programmazione;*
- *per gli enti con meno di 50 dipendenti che adottano il PIAO in modalità semplificata non è obbligatoria la compilazione delle sottosezioni 2.1. - Valore pubblico e 2.2. - Performance, nonché della sezione 4 - monitoraggio;*

RILEVATO DUNQUE CHE anche per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, i precedenti adempimenti connessi al Piano triennale dei fabbisogni di personale vengono meno, in quanto assorbiti dalla apposita sezione del PIAO;

CONSIDERATO CHE l'art. 8 del D.M. 132/2022 ha sancito una precisa scansione temporale, in virtù della quale l'approvazione del PIAO deve intervenire successivamente a quella del bilancio di previsione (prevedendo rispettivamente che «[I]l Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto» e che «[I]n ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci»);

RILEVATO CHE, nelle more di approvazione del PIAO 2024/2026, al fine di consentire l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa, risulta comunque necessario approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026, propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

DATO ATTO CHE il presente Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale verrà inserito nella corrispondente sezione del P.I.A.O. 2024/2026, di cui costituisce aggiornamento;

RICHIAMATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE:

- gli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 165/2001 stabiliscono che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee

fondamentali di organizzazione degli uffici, assumendo ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi stabiliti;

- l'art. 4 del sopra citato D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 che così dispone: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482";
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 12 marzo 1999, n.68";
- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 stabilisce che:
"1. Le Pubbliche Amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

TENUTO CONTO DI QUANTO PREVISTO:

- dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 in materia di acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato;
- dall'accertamento delle condizioni di soprannumero e di eccedenza dovute a ragioni finanziarie e a ragioni funzionali;
- dal D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";
- dal disposto dell'art. 3, comma 101, della L. n. 244/07, il quale stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
- dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27/03/2015 relativa all'attuazione della mobilità per interscambio o compensazione;
- dall'art. 16, comma 1 *quater* del d.l. 113/2016, il quale così statuisce: "all' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267",
- dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, cd. Decreto Crescita, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33, comma 2, recante "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria", nel quale si legge testualmente:
"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto

del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";

RICHIAMATO il principio della programmazione economico-finanziaria pluriennale, il quale prevede che il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce, nell'ambito di detta programmazione, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

CONSIDERATO che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è, altresì, sancito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D. Lgs n. 75/2017, ponendo in posizione fondamentale lo strumento del piano triennale dei fabbisogni di personale, che sostituisce il tradizionale assetto organizzativo della dotazione organica, in coerenza con la pianificazione pluriennale di personale e della performance, sulla base delle linee di indirizzo, da emanarsi dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché d'intesa con la Conferenza unificata per quanto riguarda le amministrazioni regionali e gli enti locali;

DATO ATTO CHE:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni contenute al comma 2, dell'articolo 33, del D.L. n. 34/2019, come sopra richiamate, ossia il D.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" con il quale sono state individuate le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- in data 08 maggio 2018 sono state emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione le suddette Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO che, dunque, in precedenza l'ordinamento affidava un ruolo centrale alla dotazione organica, quale base e al contempo limite invalicabile, per la programmazione degli interventi e che ora tale strumento scompare quasi completamente dal panorama normativo, venendo totalmente soppiantato dal piano del fabbisogno.

ACCERTATO che le facoltà assunzionali sono definite dal D.l. 30 aprile 2019 n. 34, "Decreto crescita", che all'art. 33 c.2 prevede che, a decorrere dalla data che verrà individuata con apposito decreto attuativo, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione;

ATTESO, pertanto, che il fulcro centrale della "nuova" normativa va ricercato nella diversa regola (assunzionale) rispetto al passato, che, superando la c.d. logica del turnover, è basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia sul favorevole rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.

VERIFICATO che, secondo il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.4.2020:

- ai sensi dell'art. 3 del citato DPCM, il Comune di Gioi rientra nella lett. b);
- ai sensi dell'art. 4 tabella 1, il valore soglia di massima spesa del personale del Comune di Gioi è il 28,6%,

rispetto alle entrate correnti;

- ai sensi dell'art. 5, tabella 2, la percentuale massima annuale di incremento del personale in servizio per l'anno 2024 del Comune di Gioi è pari al 35,00%;
- ai sensi dell'art. 6, tabella 3, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale del Comune di Gioi è il 32,6%;

CONSIDERATO che il Comune di Gioi, in base ai calcoli effettuati dall'ufficio finanziario, presenta un rapporto spese di personale / media entrate correnti pari al **19,70%** come da allegato prospetto di calcolo della capacità assunzionale;

VERIFICATO, pertanto, che il **tetto massimo di spesa sostenibile complessivamente considerata per il Comune di Gioi nell'anno 2024 è pari ad euro 242.075,03.**

RICHIAMATO l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (convertito con legge 122/2010) il quale ha imposto a tutte le pubbliche amministrazioni - dall'anno 2011 - di contenere la propria spesa per assunzioni con contratti a tempo determinato, di somministrazione, di formazione e lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% rispetto a quanto sostenuto nell'anno 2009 per le stesse finalità. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009... *Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009*".

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti n. 1/SEZAUT/2017/QMIG, la quale ha stabilito il seguente principio di diritto: *"Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa - anche contrattuale - ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento"*.

DATO ATTO che il Comune di Gioi non ha sostenuto, in nessuno dei due periodi considerati dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., alcun esborso per contratti di lavoro a tempo determinato o di tipo flessibile e che, per far fronte a un servizio essenziale attinente alla gestione dell'ufficio finanziario e tributi, a copertura temporanea del posto di istruttore direttivo contabile (rimasto vacante per pensionamento del dipendente), ha reclutato, nell'anno 2016, 1 unità - profilo professionale "istruttore direttivo contabile", cat D., con contratto a tempo determinato e part time (12 ore settimanali) ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L., per una spesa pari ad € 16.979,91, che, ai sensi della deliberazione n. 29/2012/PAR della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia (come pure, successivamente, la delibera n. 1/SEZAUT/2017/QMIG2 - Sezione Autonomie), costituisce il parametro finanziario per gli anni successivi;

RICHIAMATA la recentissima deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG6 del 30 luglio 2018, con cui si è stabilito il principio secondo cui *"Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa - anche contrattuale - ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento"*. A parere della sezione centrale, quindi, il criterio della "spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente" rappresenta una concreta indicazione per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 della legge 296/2006, i quali, viepiù ove siano di modeste dimensioni e possano contare su esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati da una spesa storica modica, pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile;

RITENUTO che tale principio sia applicabile anche nell'ipotesi in cui l'ente privo del riferimento della spesa storica nell'anno 2009 (o nel triennio 2007/2009) abbia individuato *ex novo* il parametro finanziario per gli anni successivi, come da delibera n. 1/SEZAUT/2017/QMIG2 - Sezione Autonomie;

CONSIDERATO che il Comune di Gioi, con l'approssimarsi della stagione estiva, si trova a dover fronteggiare un aumento dei carichi di lavoro, in considerazione del notevole incremento della popolazione, nonché dello svolgersi di varie manifestazioni turistiche, ricreative e culturali che rappresentano rilevanti poli di attrazione per il territorio comunale;

ATTESO che, per queste esigenze, appare necessario potenziare il servizio di vigilanza nella stagione estiva, posto che esso è svolto da una sola unità in servizio, peraltro a tempo parziale, che non riesce materialmente a soddisfare le esigenze di controllo dell'intero territorio, che richiede una presenza costante da parte della

Polizia Locale anche nella frazione di Cardile;

PRESO ATTO che le somme utilizzate per l'assunzione di cui trattasi sono assoggettate all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 con la possibilità per l'ente di superare il limite previsto per il lavoro flessibile "per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale".

RITENUTO, altresì, in considerazione dell'enorme carico di lavoro richiesto per far fronte ai servizi afferenti all'area amministrativa-finanziaria, in particolare per il servizio tributi, e, dunque, per soddisfare le esigenze collegate a necessità non fronteggiabili con il personale dipendente dell'Ente, di avvalersi di n.1 istruttore tributario, di cat. C, posizione economica C1, mediante contratto di somministrazione di lavoro, a tempo determinato e part-time al 50%, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, comma 2: *"Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche"*.

RITENUTO, altresì, necessario dotarsi:

- di un istruttore tecnico, Area Istruttori (ex cat. C), a tempo indeterminato, attesa la grave carenza di risorse umane nell'Area tecnica, ove è presente una sola unità, per giunta a tempo parziale al 50%;
- di un istruttore contabile, Area Istruttori (ex cat. C), a tempo indeterminato, per potenziare i servizi finanziari, anche al fine di garantire l'espletamento dei servizi finanziari presso la sede distaccata di Cardile;

VISTA la graduatoria approvata da questo Ente con determina del responsabile del servizio n. 40 del 24.05.2022, in corso di validità e prossima alla scadenza, relativa al concorso pubblico a tempo indeterminate e part time al 50% per l'assunzione di n. 1 istruttore tecnico, Area istruttori, ex cat. C;

VISTA la graduatoria approvata da questo Ente con determina del responsabile del servizio n. 22 del 23.03.2023, in corso di validità, relativa al concorso pubblico a tempo indeterminato e part time al 50% per l'assunzione di n. 1 istruttore contabile, Area istruttori, ex cat. C;

VISTO l'art. 4, comma 15, del Ccnl. 14 settembre 2000 stabilisce che *"i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico"*.

VISTE le richieste dei dipendenti Manna Mariarosaria (prot. 313/2024) e Romano Roberto (prot. 314/2024), con le quali i predetti dipendenti chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro da part time (per entrambi 32 ore settimanali) a full time (36 ore settimanali);

RITENUTO, pertanto, di dover prevedere, con la prima decorrenza utile, nell'anno 2024, la trasformazione oraria in full-time per le predette n. 2 unità già in servizio presso l'ente con contratto a tempo indeterminato e part-time a 32 ore;

RILEVATO che, come da comunicazioni dell'area amministrativa-finanziaria (prot. 243/2024) e dell'area tecnica (prot. 244/2024), non risultano eccedenze di personale e che, quindi, non è necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi del sopra richiamato articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che il Comune di Gioi:

- ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater, integrato dal comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n.114/2014;
- ha approvato, con D.G.C. n. 72 del 16/12/2021, il Piano delle azioni positive per il triennio 2022/2024 in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

VISTA l'allegata nota prot. n.351 del 26/01/2024, con la quale il Responsabile del servizio finanziario attesta il rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla vigente normativa;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026, del Piano occupazionale per l'anno 2024, nonché alla programmazione di spesa per lavoro flessibile per l'anno 2024, così come riportato nella parte dispositiva del presente atto, dando atto che dal fabbisogno di personale così come programmato discende la nuova dotazione organica di questo ente, intesa quale riflesso diretto del fabbisogno programmato;

PRECISATO che il presente provvedimento

- ✓ costituisce atto di programmazione, per cui la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in premessa citata, sarà ricompresa nel bilancio pluriennale 2024-2026, negli stanziamenti previsti nell'allegato al bilancio del personale per gli anni di riferimento, fermo restando che tutte le assunzioni previste potranno aver luogo solo ricorrendone le condizioni di legge;

- ✓ costituisce aggiornamento della sottosezione di programmazione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

CONSIDERATA la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione di fabbisogno di personale di cui al presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro normativo di riferimento o sopravvenienze organizzative, relativamente al triennio in considerazione;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs.n.126/2014;
- il D.Lgs.n.118/2011;
- il D.Lgs.n.165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DATO ATTO che la presente proposta sarà trasmessa al Revisore dei Conti, per l'acquisizione del parere di competenza;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

PROPONE

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO, PERTANTO, che il Comune di Gioi rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, presentando un rapporto spese di personale/media entrate correnti (al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità) pari al **19,70%**, come da allegato prospetto di calcolo della capacità assunzionale e che tale indice è:

- inferiore al valore soglia di massima spesa del personale di cui all'art. 4 (28,6%);
- inferiore alla percentuale massima annuale di incremento del personale in servizio per l'anno 2024 di cui all'art. 5 (35,00%);
- inferiore al valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale di cui all'art. 6 (32,6%);

DI APPROVARE, alla luce di quanto sopra, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2024/2025 ed il piano assunzionale per l'anno 2024, come di seguito:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:

Anno 2024:

➤ n. 1 unità, Area Istruttori, (ex cat. C), profilo professionale di istruttore tecnico, con contratto a tempo parziale al 50%, mediante scorrimento della graduatoria di questo Ente relativa al "*concorso pubblico a tempo indeterminato e part time al 50% per l'assunzione di n. 1 istruttore tecnico, Area istruttori, ex cat. C*", approvata con determina del responsabile del servizio n. 40 del 24.05.2022, in corso di validità;

➤ n. 1 unità, Area Istruttori, (ex cat. C), profilo professionale di istruttore contabile, con contratto a tempo parziale al 50%, mediante scorrimento della graduatoria di questo Ente relativa al "*concorso pubblico a tempo indeterminato e part time al 50% per l'assunzione di n. 1 istruttore contabile, Area istruttori, ex cat. C*", approvata con determina del responsabile del servizio n. 23 del 23.03.2023, in corso di validità;

➤ trasformazione del rapporto di lavoro da part time (32 ore settimanali) a full time (36 ore settimanali) per i dipendenti Romano Roberto e Manna Maria Rosaria, già in servizio presso l'ente con contratto a tempo indeterminato;

Anni 2025/2026: nessuna assunzione, se non a seguito di un adeguamento delle previsioni di fabbisogno di personale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e tenuto conto dei limiti alle assunzioni previsti dalle norme vigenti;

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:

Anno 2024:

- n. 1 unità con profilo professionale di "Agente di P.M.", ex cat. C (ora Area Istruttori), con contratto part-time al 50% (18 ore settimanali), per esigenze stagionali e/o straordinarie, procedendo allo scorrimento della graduatoria di questo Ente, approvata con determinazione n. 44/2022, per l'assunzione di n. 1 unità agente di P.M. stagionale, cat. C (C1), con contratto a tempo determinato e parziale al 50% (18 ore settimanali) per il periodo 15.06.2023 - 15.09.2023

- n. 1 unità con profilo professionale di "istruttore tributario", ex cat. C/1 (ora Area Istruttori), mediante contratto di somministrazione di lavoro, a tempo determinato e part-time al 50%, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, comma 2;

- n. 1 istruttore tecnico, ex cat. C, a tempo parziale al 50%, nelle more della sopra prevista assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore tecnico, ex cat. C, tramite scorrimento della propria graduatoria.

DI DARE ATTO che dal fabbisogno di personale così come programmato discende la nuova dotazione organica di questo ente, che, pertanto, si approva;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, come specificato dai parametri di virtuosità specificati in parte narrativa, dal quale si evince che le componenti assoggettate al limite sono ampiamente contenute nel valore medio del triennio 2011 - 2013 rispettando anche in maniera previsionale quanto disposto con l'art.1 comma 557- quater della legge 296/2006;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento

- costituisce atto di programmazione, per cui la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in premessa citata, sarà ricompresa nel bilancio pluriennale 2024-2026, negli stanziamenti previsti nell'allegato al bilancio del personale per gli anni di riferimento, fermo restando che tutte le assunzioni previste potranno aver luogo solo ricorrendone le condizioni di legge;
- costituisce aggiornamento della sottosezione di programmazione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO - 2024-2026;

DI DARE ATTO che:

✓ sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs.n.165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la programmazione approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale;

✓ la presente programmazione del fabbisogno di personale, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere ulteriormente modificata e/o integrata in relazione alle esigenze che, nel corso del triennio di riferimento, si dovessero rappresentare, sia in termini di necessità assunzionali che in termini di limiti di spesa;

✓ il piano di assunzioni è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

DI INCARICARE il responsabile dell'area finanziaria per la trasmissione del presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'articolo 6-ter del D.Lgs. n.165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.16/2020;

DI INVIARE la presente proposta di deliberazione all'Organo di revisione dell'Ente, per l'espressione del parere di competenza;

DI INVIARE la presente proposta deliberazione alle organizzazioni sindacali ai fini del procedimento di informazione di cui alla vigente CCNL - Funzioni locali;

DI DICHIARARE il correlato provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il Sindaco
Dott.ssa Maria Teresa STARPA

Maria Teresa Starpa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(ex artt. 49, comma 1, 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, in relazione alla suesposta proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147-bis e 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere favorevole di regolarità tecnica e contabile.

Il Responsabile dell'area amministrativo-finanziaria
Dott. Antonio Niccolotti



Antonio Niccolotti

COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

Prot.

Del ____/2024

Oggetto: attestazione rispetto vincoli spese di personale e pareggio di bilancio ai fini della programmazione del fabbisogno di personale.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria attesta:

- a. Il rispetto del pareggio di bilancio (ex legge 28 dicembre 2015, n. 208) per l'anno 2023;
- b. Il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014, il quale impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di legge (Triennio 2011-2013), evidenziando che, in base ai dati del consuntivo 2022 e alle previsioni della medesima spesa per il 2024, la spesa per il personale, complessivamente considerata, è inferiore a quella media del triennio 2011/2013;
- c. il rispetto dei vincoli di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- d. il rispetto della normativa di cui all'art. 33 d.l. 34/2019 e al DPCM 17 Marzo 2020;
- e. che è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del d.l. n. 66/2014);
- f. che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-finanziaria

Dott. Antonio Nicoletti



PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

ANNO	VALORE	FASCIA
2024	1.145	I
ANNO	VALORE	
2023	130.653,01 €	(a)
2022	1.032.437,42 €	(a1)
2021	1.188.156,44 €	
2020	1.100.723,95 €	
2019	1.179.131,33 €	
2018	147.935,26 €	(b)
2017	260.474,86 €	(c)
2016		(d)
2015		(e)

Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Outgoing")

Popolazione al 31 dicembre

Spesa di personale da bilancio di esercizio 2022

Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Outgoing")

Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio

Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) staccato nel bilancio di previsione dell'esercizio

Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE

Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)

Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM

Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO	(V)	(F)	(H)	(I)	(M)	(M1)	(N)	(O)
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - [SE] (c) x (e) + (d)	85.587,43 €							
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	274.890,15 €							34.033,15 €
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024		51.422,52 €						
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (H)		51.422,52 €						
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")		5,28 €						
Migliore alternativa tra (H) e (I) in presenza di resti assunzionali (Prendere RGSS)		61.422,52 €						
Tetto di spesa complessivo dal più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (M)		242.075,03 €						
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Prendere RGSS) - (M) < (N)		242.075,03 €						
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2024		242.075,03 €						

ENTE INTERMEDIO

I Comuni il cui rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risultati compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impieghi di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico a rifiuto rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale. (Del. Conte coni Emilia-Romagna n. 58/2020)

ENTE INTERMEDIO	(P)	(Q)	(P) * (Q)
Entrate correnti da rendiconto di gestione	2023		
Entrate correnti da bilancio di esercizio	2022		
STIMA PROIEZIONALE entrate correnti	2023		
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) staccato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023		
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)			
STIMA PROIEZIONALE dei limiti di spesa per il personale da applicare nell'anno 2024			

ENTE NON VIRTUOSO



COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Patrimonio UNESCO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso con verbale n. 06 del 12/02/2024, distinto al n. 606 del 13/02/2024 di protocollo generale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta avente ad oggetto "APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024/2026 E PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2024/AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE DELLE ECCELENZE DI PERSONALE", allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Infine, stante l'urgenza, con votazione unanime favorevole

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Patrimonio UNESCO

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
(dott.ssa Maria Teresa SCARPA)



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Emanuela Antuoni)



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) sul sito internet istituzionale <http://www.comune.gioi.sa.it>, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 15/02/2024



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Emanuela Antuoni)

ATTESTA

X Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- o Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge (134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000) il giorno _____ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Dalla Residenza Comunale, li 15/02/2024



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Emanuela Antuoni)

COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 06 del 12/02/2024

OGGETTO: PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE 2024/2025/2026.

L'Organo di Revisione, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21/09/2023;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs.n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D.Lgs.n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 3 "*Semplificazione e flessibilità nel turn over*", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva occupazionale, con azioni damodulare*

■ il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle

■ l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente(...)"

richiamati:

■ le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

■ l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

■ il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";

preso atto che:

■ l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

■ l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

■ c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

in organico;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali

di intervento;

nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari

programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l’art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;*
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale del 01/02/2024 avente ad oggetto *“Approvazione Piano dei Fabbisogni di Personale 2024/2026”* unitamente agli allegati;

preso atto che l’Ente:

¹ Entrato in vigore in data 20/04/2020

Art. 6, comma 2, D. Lgs. 165/2001: ... Alla scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter...

Art. 6, comma 3, D. Lgs. 165/2001: In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziamento del personale, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente

Linee di indirizzo 08/05/2018 a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Punti 2.1. - Superamento della Dotazione Organica: La dotazione organica è un valore finanziario ... Si sostanzia in una "dotazione" di spesa potenziale. Coincidente, di norma, con la spesa media di personale relativa agli anni 2011/2013.

- il Comune di Gioi si colloca nella fascia demografica lett. b) (popolazione da 1.000 a 1.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 1.145;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020 – 2021 – 2022) al

rilevato che:

- **considerato** che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;
- **che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009, per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009). Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Deliberazione della Corte dei Conti n. 1/SEZAUT/2017/QMIG**

preso atto

spesa di personale (art. 1 c. 557 o 562 della L. 296/2006)	media triennio 2011/2013 al netto delle componenti escluse	231.894,60
--	--	------------

3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riapplicato nella sottostante tabella:

rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art.

lavoro;

di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001

rilevato che:

- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 non prevedendo spesa per lavoro flessibile;
- riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ha rideterminato la dotazione organica del personale²³⁴ ed ha effettuato la ricognizione delle

netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2022) si attesta al 19,70% , al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 28,60%, come riportato nella sottostante tabella:

2020	2021	2022	media (A)
1.037.471,42	1.189.156,44	1.100.703,98	1.109.110,61

Calcolo % ai sensi del DL 34/2019	
spesa del personale lorda senza IRAP anno 2022	189.308,27 €
fondo crediti dubbia esigibilità anno di riferimento 2022 (B)	147.935,26 €
valore entrate correnti da riportare (A-B)	961.175,35€
rapporto spesa personale su entrate correnti	19,70%
limite in euro tabella 1 DL 34/2019 (28,60%)	274.896,15 €

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Gioi ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato nella sottostante tabella:

percentuali massime incremento	2020	2021	2022	2023	2024
da 1.000 a 1.999 abitanti	23%	29%	33%	34%	35%

- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ..."*;

rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale del 01/02/2024 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026".

Data 12/02/2024

L'Organo di Revisione
Dott.ssa Rosa Parisi

ROSA PARISI
CONSIGLIO
NAZIONALE ORDINE
DEI CONSULENTI DEL
LAVORO/80148330584
CONSULENTE DEL
LAVORO
12.02.2024 20:52:32
GMT+01:00

